

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 47 del 27 gennaio 2023

Oggetto: Predisposizione del Piano Economico-Finanziario del Comune di Orria (SA) per l'anno 2020 e per l'anno 2021 (ai sensi della deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/rif all'art. 3 punto 3.4 - Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF).

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO CHE:

- all'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede che:

1. *"sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";*
2. *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";*
3. *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";*

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, in qualità di Ente Territorialmente Competente ed in ossequio all'art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019, ha chiesto ai Comuni dell'ATO Salerno, di trasmettere la documentazione occorrente ai fini della validazione dei PEF per l'anno 2020 e per l'anno 2021 con:

- a) nota prot. n. 183/2020 del 20.02.2020;
- b) nota prot. n. 618/2020 del 06.04.2020;
- c) nota prot. n. 1161/2020 del 03.06.2020;
- d) nota prot. n. 1835/2020 del 28.09.2020;
- e) nota prot. n. 3547/2021 del 07.10.2021;
- f) nota prot. n. 4094/2021 del 24.11.2021;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Orria e il relativo soggetto gestore, nonostante i numerosi solleciti, non hanno trasmesso all'EDA Salerno la documentazione per la validazione del PEF 2020 e del PEF 2021, come da art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif all'art. 7 punto 7.1 prevede che *"in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore";*

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/rif all'art. 3 punto 3.4, in merito al rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, prevede che *"in caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione"*;
- nella fattispecie considerata trova applicazione la sopra richiamata deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/rif all'art. 3 punto 3.4, in merito al rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;

DATO ATTO CHE:

- il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 (copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio), il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- il Dipartimento delle Finanze pubblica ogni anno l'aggiornamento delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"* per supportare gli enti locali che dovranno ricorrere all'applicazione dei fabbisogni standard per la definizione della TARI;
- il nuovo metodo tariffario prevede l'uso del *fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013* come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite;

DATO ATTO CHE:

- per la predisposizione del Piano Economico-Finanziario, non disponendo di altri elementi conoscitivi, è stato considerato il fabbisogno unitario standard annuale, come analiticamente indicato nella Relazione elaborata dall'Area Tecnica dell'Ente, allegata sub. "A" alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del procedimento è lo scrivente;

VISTA:

- la Relazione elaborata dall'Area Tecnica dell'Ente, allegata sub. "A" alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di dover stabilire il corrispettivo complessivo riconosciuto per il Piano Economico-Finanziario dell'anno 2020 per il Comune di Orria per un importo pari ad **€ 146.048,682**, così come determinato ai sensi della Relazione elaborata dall'Area Tecnica ed allegata sub. "A" alla presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- di dover stabilire il corrispettivo complessivo riconosciuto per il Piano Economico-Finanziario dell'anno 2021 per il Comune di Orria per un importo pari ad **€ 138.524,067**, così come determinato ai sensi della

Relazione elaborata dall'Area Tecnica ed allegata sub. "A" alla presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di stabilire** che il corrispettivo complessivo riconosciuto per il Piano Economico-Finanziario dell'anno 2020 per il Comune di Orria è pari ad **€ 146.048,682**, così come determinato ai sensi della Relazione elaborata dall'Area Tecnica ed allegata sub. "A" alla presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire** che il corrispettivo complessivo riconosciuto per il Piano Economico-Finanziario dell'anno 2021 per il Comune di Orria è pari ad **€ 138.524,067**, così come determinato ai sensi della Relazione elaborata dall'Area Tecnica ed allegata sub. "A" alla presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) di trasmettere** all'ARERA la presente Determinazione in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi ai sensi della deliberazione ARERA 3 marzo 2020 n.57/2020/R/rif all'art. 3 punto 3.4 (*Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF*);

- 5) **di trasmettere** la presente Determinazione al Comune di Orria per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)